

\*\*\*\*\*

## **SINISTRO STRADALE - DOVERE DI VIGILANZA E PRUDENZA DEL CONDUCENTE NEI CONFRONTI DEL TERZO TRASPORTATO.**

Nella sentenza commento (n. 46566/2024), la Suprema Corte penale fa chiarezza su quali siano i doveri di vigilanza e prudenza del conducente di un veicolo nei confronti del terzo trasportato.

La vicenda trae scaturigine da un sinistro stradale che aveva cagionato il decesso del terzo trasportato. Più nel dettaglio, la conducente dell'autovettura a bordo della quale il deceduto viaggiava in qualità di passeggero sul sedile posteriore, mentre percorreva il tratto stradale teatro dell'evento, a causa dell'improvvisa comparsa di un cane lungo la carreggiata, perdeva il controllo del mezzo, andando a collidere contro una recinzione ivi esistente, determinando la morte del terzo trasportato. Imputata del reato di omicidio colposo per aver cagionato il decesso del passeggero per imperizia, negligenza e imprudenza nella condotta di guida, la conducente veniva assolta nel primo grado di giudizio. Avverso tale decisione il procuratore generale presso la Corte d'Appello depositava l'odierno per cassazione atteso che nel corso del giudizio di *prime cure* era stato appurato che il terzo trasportato non indossava la cintura di sicurezza e che l'uso di tale dispositivo avrebbe potuto, ragionevolmente, evitarne la morte.

La Corte, su base della giurisprudenza di legittimità e della normativa in materia, ha ritenuto la doglianza fondata.

Posto che, secondo l'indirizzo consolidato della Suprema Corte il conducente di un veicolo è tenuto, sulla base delle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di renitenza, anche a rifiutarne il trasporto e che secondo il combinato disposto degli art. 589, comma 2, c.p. e 172,

comma 2, d.lgs. n. 285/1992 risponde di omicidio colposo chi, prima di intraprendere la marcia del veicolo con passeggeri a bordo, non esige che questi ultimi indossino la cintura di sicurezza, accertandosi che lo facciano e continuando a verificarlo durante la marcia, nel caso che ci occupa il reato *de quo* è configurabile.

Dall'esame dei fatti di causa è emerso che la conducente non aveva preteso dai passeggeri l'utilizzo delle cinture di sicurezza e che, come da esperita CTU, l'utilizzo del dispositivo avrebbe impedito l'*exitus* del passeggero, a nulla rilevando – come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado – la mancanza di segnali acustici atti a segnalare il mancato utilizzo del dispositivo in oggetto. L'omissione della persona offesa di indossare la cintura è una condotta che, tutt'al più, può refluire sul grado di colpevolezza del conducente, ma non atta ad escludere e/o interrompere il nesso causale con l'evento morte.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Appello di competenza.

\*\*\*\*\*

## SENTENZA

sul ricorso proposto da:  
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI R.  
nel procedimento a carico di:  
D'O. L. nato a A. il \_\_\_\_\_  
inoltre:  
PARTI CIVILI REVOCATE  
V. ASS.NI SPA REVOCATO

avverso la sentenza del 06/03/2024 del TRIBUNALE di F.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere M. T. A.;  
lette le conclusioni del P.G., in persona del sostituto G. R., che ha chiesto l'annullamento con rinvio al giudice competente per l'appello, risultando violato l'art. 172 c.d.s.;  
letta la memoria dell'Avv. E. P. del Foro di F., difensore dell'imputata, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di R.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 6 marzo 2024 il Tribunale di F. ha assolto L. D'O. dal reato a lei ascritto con la formula perché il fatto non costituisce reato.

L'imputata era chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 589 cod. pen. per avere cagionato, per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione degli artt. 140, 141 comma 1 nn. 2 e 3, 142, 146 co. 1 e 172 co. 1 e 2 del Codice della Strada, la morte di G. R. che viaggiava sul sedile posteriore sinistro dell'autovettura condotta dalla D'O. la quale, in orario notturno, non adeguava la propria condotta di guida alle caratteristiche della strada percorsa (centro abitato fiancheggiato da edifici ed esercizi commerciali, in presenza di segnali di pericolo per curve pericolose ed intersezioni stradali oltre che su un tratto sdruciolevole) e, a fronte della comparsa improvvisa di un cane perdeva il controllo del mezzo, frenava bruscamente e poi collideva con la recinzione di un centro commerciale cui seguiva il capovolgimento del mezzo ed il conseguente decesso del Ruspantini.

2. Il Tribunale di F. è pervenuto al verdetto assolutorio, non ritenendo ravvisabile nella condotta di guida dell'imputata alcun profilo di colpa.

Dopo aver passato in rassegna le deposizioni dei testimoni, dei consulenti del Pubblico Ministero, della difesa di parte civile, del responsabile civile e del perito nominato dal Tribunale, facendo proprie le conclusioni di quest'ultimo, il decidente ha concluso nel senso che a carico della D'O. non sarebbe ascrivibile alcuna violazione delle

norme sulla disciplina della circolazione stradale. Intanto perché, in assenza di specifica segnaletica nel tratto di strada teatro del sinistro, il limite di velocità, in mancanza di indicazioni specifiche, doveva ritenersi pari a 90 km/h, alla stregua di una strada extraurbana e che il veicolo della D'O. marciava intorno ai 65 km/h.

Ha rilevato poi il Tribunale che la serie di manovre emergenziali poste in essere dalla conducente, sarebbero state occasionate dall'attraversamento improvviso di un cane randagio, circostanza confermata anche dalla teste F., che conduceva l'autovettura contro la quale, in fase di deviazione, la D'O. si dirigeva prima di sterzare, oltre che da quanto riferito dal dott. F., veterinario dell'ASL di F. Quest'ultimo, nel corso dell'esame, riferiva della presenza in zona, in quel periodo, di un branco di cani randagi. Il Tribunale, dopo aver dato atto che il passeggero seduto sul sedile posteriore, lato sinistro, veniva trovato con metà busto fuori dall'abitacolo, schiacciato dall'autovettura, ha richiamato gli argomenti spesi dal perito il quale ha affermato che, nella circostanza, il trasportato non indossava la cintura di sicurezza.

Il Tribunale, ha, tuttavia, argomentato che nessun addebito poteva essere mosso alla D'O. poiché la F.P., alla guida della quale si trovava, non era dotata di sistemi acustici atti a segnalare il mancato utilizzo delle cinture e che, in ogni caso, non era esigibile che la conducente potesse compiere, durante la marcia, una continua verifica in tal senso.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato il Procuratore Generale presso la Corte di appello di R. deducendo la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 589, co. 2, cod. pen. vigente all'epoca del delitto contestato ex art. 2 cod. pen. e dell'art. 172, co. 1, d.lgs. n. 285/1992.

Secondo il combinato disposto dell'art. 589, co. 2, cd. pen. e dell'art. 172, co. 1, d.lgs. 285/92 risponde di omicidio colposo chi, prima di intraprendere la marcia del veicolo con passeggeri a bordo, non esige che costoro indossino la cintura di sicurezza, verificando che lo facciano e in caso di renitenza, rifiuti il trasporto, continuando a verificarlo durante la marcia, anche con l'aiuto degli altri passeggeri trasportati, interpellando direttamente il passeggero.

Il Procuratore ricorrente ha posto in rilievo, innanzitutto, che dagli accertamenti svolti è emerso che solo la conducente e la passeggera seduta al suo fianco indossavano le cinture di sicurezza e che, il perito nominato dal Tribunale ha concluso nel senso che l'uso da parte del R. del detto dispositivo ne avrebbe potuto, ragionevolmente, evitare la morte. Che dalle emergenze dibattimentali non è emerso che la D'O. abbia preteso dai passeggeri, prima di mettersi in marcia, che indossassero le cinture.

Nella sentenza non si mette in dubbio che il passeggero deceduto non indossasse la cintura ma si fornisce dell'art. 172 C.d.s. una interpretazione difforme da quella data ossia che il conducente è tenuto ad esigere che il passeggero indossi i dispositivi di sicurezza.

1. Il P.G., in persona del sostituto G. R., ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice competente per l'appello risultando comunque violato l'art. 172 C.d.s.

2. Il difensore della D'O. ha depositato memoria con la quale ha chiesto che questa Corte dichiari inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale circa l'assenza della colpa specifica contestata ed in particolare, delle infrazioni del Codice della strada è, comunque, risultata accertata la violazione dell'art. 172 del medesimo ed è emerso, nel corso della istruttoria dibattimentale, proprio dalle conclusioni del perito nominato dal giudice di merito, ing. P., all'uopo nominato, che *"era verosimile ritenere che l'utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe ragionevolmente impedito l'exitus della persona offesa"* in quanto sarebbe rimasta all'interno dell'abitacolo.

3. È indirizzo consolidato di questa Suprema Corte quello secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto e ad omettere l'intrapresa marcia (Sez. 4 n. 39136 del 27/09/2022) e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura (*ex plurimis*, Sez. 4 n. 32877/2020 Rv. 280162-01 ed ancora Sez. 4, n. 9904/1996, Rv. 206266-01; Sez. 4, n. 9311 del 29/1/2003, S., Rv. 224320).

Tale regola di comportamento, che era stata oggetto di espressa contestazione, ha trovato riscontro nel corso della istruttoria dibattimentale ma è stata, tuttavia, superata dal Tribunale, con argomenti che si pongono al di fuori della previsione normativa nonché del perimetro tracciato da questa giurisprudenza di legittimità, concludendo nel senso che *"deve escludersi la sussistenza di un nesso causale tra la condotta della prevenuta e il decesso della persona offesa, non essendo emerso in capo alla D'O. un generico comportamento negligente o imprudente, né tantomeno la violazione di una regola cautelare"*.

4. La motivazione posta a fondamento della decisione assolutoria, fondata sulla mancanza, a bordo dell'autovettura condotta dalla D'O., di segnali acustici atti a segnalare il mancato utilizzo delle cinture da parte dei passeggeri posizionati sul sedile posteriore e la inesigibilità per la conducente di svolgere un continuo controllo dei passeggeri medesimi, presenta il vizio dedotto dal Procuratore ricorrente. Ciò in quanto risulta acclarata la violazione dell'art. 172 C.d.s., norma posta a presidio del rischio di verifica di eventi del tipo di quello verificatosi, laddove l'omissione della persona offesa di indossarla configura quelle condotte, esse stesse colpose che possono, al più refluire sul grado di colpevolezza ma non certo escludere o interrompere il nesso causale (cfr. Sez. 4 n. 32877 del 10/11/2020, Rv. 280162).

5. Alla luce di quanto detto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

Deciso il 5 novembre 2024.